
Corte di Cassazione Sezione Penale feriale - n. 39881 del 4 settembre 2017
– Presidente: Di Tomassi – Relatore: Pavich

Massima a cura della Dott.ssa Michaela Ercolani

Incidente stradale - guida in stato di ebbrezza - prelievo ematico - accertamenti medici al momento del ricovero - valore probatorio - sussiste

In sede di normali protocolli sanitari connessi alla diagnosi e alla cura a carico del conducente di un veicolo ricoverato in seguito ad incidente stradale, il referto medico che ne attesti lo stato di ebbrezza ha valore probatorio per l'applicazione delle sanzioni previste dal DLgs 285/1992 artt. 186 e 186bis, senza che sussista alcun obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato, né di ottenere il consenso dell'interessato. In presenza di elementi sintomatici dell'ebbrezza, che siano di assoluto rilievo, è infondato il ricorso sulla mancata effettuazione di test di conferma del tasso alcolemico. La fattispecie di cui all'art. 186bis c. 1 lett a), combinata con quella prevista all'art 186 c. 2bis e all'art. 186bis comma 4, in mancanza di circostanze specifiche che possano convincere il giudice a concedere un trattamento sanzionatorio più favorevole, La Suprema Corte rigetta il ricorso dell'imputato avverso la Sentenza di Appello.

Ritenuto in fatto

1. A. A., per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Ancona, in data 21 febbraio 2017, ha riformato unicamente in ordine alla sanzione amministrativa accessoria (applicazione di 8 mesi di sospensione della patente di guida, anziché della revoca della patente stessa), confermandola nel resto, la sentenza di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Fermo il 13 aprile 2015 in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza, aggravato

dall'aver provocato un incidente e dall'essere soggetto neopatentato (art. 186-bis commi 1 lettera A, 3 e 4, Cod. Strada, in relazione all'art. 186, commi 2, lettera B e 2-bis Cod. Strada); reato commesso in Sant'Elpidio a Mare il 9 settembre 2012.

2. Il ricorso si articola in tre motivi di lagnanza.

2.1. Con il primo, l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla questione dell'utilizzabilità delle analisi del sangue effettuate sulla persona del A. A. presso il Pronto soccorso, dopo il verificarsi del sinistro nel quale fu coinvolto l'imputato, senza che gli fosse dato avviso di tale prelievo (e quindi della possibilità di opporsi ad esso) e della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia: contesta il ricorrente che si trattasse di un prelievo ematico effettuato nell'ambito di protocolli sanitari, deducendo che tanto non risulta comprovato da alcun elemento probatorio, non essendo stato accertato il significato del codice 91.011 apposto sulla documentazione relativa all'accertamento.

2.2. Con il secondo motivo l'esponente censura violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata effettuazione di analisi di secondo livello: il referto riportava una dicitura dalla quale si desumeva che il test era stato effettuato su plasma utilizzando fattore di correzione e non era valido a fini medico-legali, in quanto doveva essere verificato con test di conferma. Ora, poiché le prove assunte (in specie la deposizione del teste Liberatore e lo schizzo riproduttivo dei luoghi) non consentono di accertare se la condotta alla guida del A. A. fosse anomala e alterata, e vi è difetto di elementi sintomatici dell'ebbrezza, vi è un deficit probatorio che i giudici di merito hanno ritenuto di colmare attraverso una motivazione incongrua.

2.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, negate dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello sul rilievo della condotta pericolosa alla guida da parte del A. A., in una zona ove vi erano

diverse abitazioni, come provato dall'indicazione dei numeri civici riportati sullo schizzo planimetrico: è quest'ultima circostanza a formare oggetto di contestazione da parte del ricorrente, il quale osserva che in realtà sullo schizzo vi è solo l'indicazione di un passo che conduce a un'abitazione e il tratto stradale si pone al di fuori di qualsivoglia centro abitato.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

È opportuno premettere che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 cod. proc. pen., di talché non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 43894 del 13/09/2016, Viridis, Rv. 268505) né, in tale ipotesi, assume alcun rilievo la mancanza di consenso dell'interessato (Sez. F, n. 52877 del 25/08/2016, Ilardi, Rv. 268807).

Ciò posto, l'asserto sostenuto dal ricorrente, in base al quale non vi è certezza che il prelievo ematico sulla sua persona fosse stato eseguito nell'ambito di normali protocolli terapeutici resta relegato al rango di mera congettura, disancorata da elementi di prova e non suffragata da alcun dato oggettivo (cfr. Sez. 2, n. 43923 del 28/10/2009, Pinto, Rv. 245606). Di vero (vds. pag. 3 motivazione sentenza impugnata) vi è che il A. A. ebbe un incidente, dovuto alla perdita di controllo della sua autovettura mentre egli era alla guida; e, in conseguenza di ciò, fu immediatamente trasportato al pronto soccorso, ove venne sottoposto a una serie di esami: il prelievo ematico riguardò non solo la ricerca di etanolo, ma altresì una pluralità di accertamenti correlati alla diagnosi e alla cura del paziente (ricavabili dallo stesso estratto del referto allegato in copia al ricorso), dato questo ampiamente dimostrativo delle finalità terapeutiche nelle quali si inquadra il prelievo.

2. È infondato il secondo motivo di ricorso.

La mancata effettuazione di analisi di secondo livello non inficia il dato offerto dal referto richiamato nella sentenza impugnata, dato che - in assenza di prove legali - ben può essere letto ed interpretato alla stregua delle ulteriori circostanze acquisite al sapere processuale.

Nella specie, la Corte di merito evidenzia la portata sintomatica del comportamento alla guida da parte del A. A., caratterizzato dalla perdita di controllo del proprio automezzo e dal percorso seguito uscendo di strada per poi rientrarvi dopo 28 metri di scarrocciamento.

Ora, deve rilevarsi che - in modo del tutto analogo alla sentenza impugnata - viene attribuita alla condotta alla guida una valenza sintomatica dell'ebbrezza "di assoluto rilievo" anche nella stessa sentenza Sez. 4, n. 11637 dell'11/02/2016, ric. Taormina, richiamata dall'odierno ricorrente (pag. 9 ricorso), ove pure tra le doglianze vi era quella della mancata esecuzione di analisi ematiche di secondo livello (nel richiamato precedente si legge che il conducente "ebbe a perdere il controllo del veicolo, urtando il pedone in fase di attraversamento in area non distante da impianto semaforico, determinando la proiezione dello stesso a distanza di 25 metri dal punto di impatto e finendo per collidere con un palo della pubblica illuminazione").

3. È, infine, infondato il terzo motivo di ricorso.

La pericolosità della condotta di guida del A. A., in base alla quale la Corte di merito ha rigettato la richiesta di un più favorevole trattamento sanzionatorio, trova riscontro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nello schizzo planimetrico richiamato dalla sentenza impugnata: l'indicazione della posizione di un numero civico (il 4960) rende evidente che la traiettoria del veicolo nel suo scarrocciamento fu molto ravvicinata a tale insediamento.

Ma, a parte tale aspetto, la Corte di merito, nel motivare la mancata concessione delle attenuanti generiche in mancanza di elementi positivamente valutabili a tal fine, si è attenuta all'orientamento espresso dalla Corte regolatrice, in base al quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 2016, Piliero, Rv. 266460).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Per questi motivi

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 agosto 2017.